

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato TSD istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato TSD accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato TSD possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 4*

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato IG istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

